

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande**

Le domande di dichiarazione di esecutorietà a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento e i ricorsi avverso tali decisioni a norma dell'accordo 32, paragrafo 2, del regolamento sono esaminati dalla Lietuvos apeliacinis teismas [Corte d'appello lituana].

Corte d'appello della Lituania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius

Tel. (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060

Indirizzo di posta elettronica: [apeliacinis@apeliacinis.lt](mailto:apeliacinis@apeliacinis.lt)

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione**

Previo ricorso avverso la decisione in merito a una domanda di dichiarazione di esecutorietà, una sentenza pronunciata dalla Corte d'appello della Lituania può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione della Lituania. Tali impugnazioni sono esaminate a norma delle disposizioni che disciplinano i procedimenti in corte di cassazione, conformemente al codice di procedura civile lituano, se non diversamente disposto nel regolamento o nella legge lituana che attua la normativa internazionale e dell'Unione europea in materia di procedimenti civili. Quando è ammesso, il ricorso in cassazione è iscritto a ruolo in via prioritaria per essere esaminato dalla Corte suprema. La Corte suprema fissa un termine di non oltre 14 giorni per presentare memorie di risposta rispetto al ricorso. Nella notifica di iscrizione a ruolo del suddetto ricorso da esaminare in cassazione dalla Corte suprema (articolo 350, comma 7, del codice di procedura civile), quest'ultima notifica alle parti e alle altre persone coinvolte se è stato fissato un termine per costituirsi e depositare memorie rispetto al ricorso.

Entro il termine fissato dalla Corte suprema le parti devono, e le altre persone coinvolte nella causa possono, presentare una memoria scritta. Tale termine è calcolato dalla data in cui il ricorso è stato iscritto a ruolo per essere esaminato in cassazione dalla Corte suprema.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame**

A norma dell'articolo 19 del regolamento, le decisioni in materia di obbligazioni alimentari sono riesaminate dall'autorità giurisdizionale che le ha pronunciate. Una volta accolta una domanda di riesame di una decisione relativa alle obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale inoltra copia di detta domanda e i relativi allegati all'attore e lo informa che deve presentare una risposta per iscritto alla domanda entro 14 giorni dalla data di invio della domanda. Una domanda di riesame di una decisione in materia di obbligazioni alimentari è esaminata dall'autorità giurisdizionale mediante procedura scritta. Se lo ritiene necessario, il giudice può decidere di trattare con procedura orale la domanda di riesame di una decisione in materia di obbligazioni alimentari. L'autorità giurisdizionale deve trattare una domanda di riesame di una decisione relativa alle obbligazioni alimentari non oltre 14 giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle risposte e deve pronunciare una sentenza in merito a uno dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento.

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali**

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba [Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato]

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lithuania

Numero di telefono: +370 700 00211, +370 700 00190

Numero di fax: +370 700 35004

Indirizzo di posta elettronica: [teisinepagalba@vgtp.lt](mailto:teisinepagalba@vgtp.lt)

Sito web: <http://www.vgtp.lt/>

Se le domande afferiscono a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di minori di anni 21, la sezione di Mažeikiai del consiglio del fondo nazionale di previdenza sociale svolge la funzione dell'autorità centrale.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lituania

Numero di telefono: +370 443 26659

Numero di fax: +370 443 27341

Indirizzo di posta elettronica: [mazeikiai@sodra.lt](mailto:mazeikiai@sodra.lt)

**Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici**

Se le domande afferiscono a obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di minori di anni 21, l'amministrazione del fondo per gli alimenti ai minori del Ministero della previdenza sociale e del lavoro svolge la funzione dell'autorità centrale ai sensi dell'articolo 51 del regolamento.

Recapiti dell'amministrazione del fondo per gli alimenti ai minori del Ministero della previdenza sociale e del lavoro:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius

Numero di telefono: (8 5) 272 8081

Numero di fax: (8 5) 265 3984

Indirizzo di posta elettronica: [info@vif.lt](mailto:info@vif.lt)

Se le circostanze lo richiedono, il patrocinio a spese dello Stato relativamente alle domande di cui all'articolo 56 del regolamento è fornito conformemente alla procedura stabilita dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato, se non diversamente disposto nel regolamento o nella legge lituana che attua la normativa internazionale e dell'Unione europea in materia di procedimenti civili. Se durante il riesame delle domande di cui all'articolo 56 del regolamento

appare palese che un richiedente necessita del patrocinio a spese dello Stato, l'ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di Vilnius e l'amministrazione del fondo per gli alimenti ai minori del Ministero della previdenza sociale e del lavoro trasmettono la domanda di patrocinio a spese dello Stato direttamente alle autorità competenti responsabili dell'organizzazione del patrocinio a spese dello Stato, ossia l'ufficio lituano per il patrocinio a spese dello Stato.

#### Nominativi e recapiti dell'ufficio lituano per il patrocinio a spese dello Stato

Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato	Indirizzo	Telefono	Fax	Posta elettronica
Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di Vilnius	Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius	852647480	852647481	<a href="mailto:vilniausvgtpt@infolex.lt">vilniausvgtpt@infolex.lt</a>
Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di Kaunas	Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas	837408601, 837428404	837428403, 837428405	<a href="mailto:kaunovgtpt@infolex.lt">kaunovgtpt@infolex.lt</a>
Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di Klaipėda	Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda	846256176	846256176	<a href="mailto:kl.vgtpt@infolex.lt">kl.vgtpt@infolex.lt</a>
Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di Šiauliai	Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai	841520040	841520040	<a href="mailto:svgtpt@svgtpt.lt">svgtpt@svgtpt.lt</a>
Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di Panevėžys	Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys	845570152	845436201	<a href="mailto:paneveziovgtp@infolex.lt">paneveziovgtp@infolex.lt</a>

#### Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Le domande di rigetto dell'applicazione della decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa dall'autorità giurisdizionale d'origine, integralmente o parzialmente, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento, sono riesaminate dalla corte d'appello della Lituania.

Corte d'appello della Lituania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius

Numero di telefono: (8 5) 266 3479

Numero di fax: (8 5) 266 3060

Indirizzo di posta elettronica: [apeliacinis@apeliacinis.lt](mailto:apeliacinis@apeliacinis.lt)

Le domande di sospensione dell'applicazione della decisione in materia di obbligazioni alimentari pronunciate dall'autorità giurisdizionale d'origine, integralmente o parzialmente, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento, sono riesaminate dal giudice del distretto competente relativamente al luogo in cui è chiesta l'applicazione.

#### Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Il lituano è l'unica lingua accettata ai fini della traduzione di tutti i documenti di cui all'articolo 20 del regolamento, tuttavia sia la lingua lituana, sia la lingua inglese sono accettate ai fini della traduzione dei documenti di cui agli articoli 28 e 40.

#### Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le lingue accettate ai fini della comunicazione fra l'autorità centrale lituana e altre autorità centrali, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, sono la lingua lituana e la lingua inglese.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.